



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI"
Via Salerno, 1 - 20142 Milano
Tel 02 88444696 - Fax 02 88444704
e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it
posta certificata: MIIC8DZ008@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.icilariaalpi.edu.it

Circ. gen. n. 215
Milano, 4 aprile 2022

Alle famiglie
Al personale
Agli Atti/Sito web

OGGETTO: Adeguamento delle misure per la gestione dei casi scolastici di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo_ Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 – D.M. 82 del 31 marzo 2022

Si comunica che le misure da adottare per la gestione dei casi scolastici positivi previste dal Decreto Legge 24 marzo n.24 ed esplicitate nel "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19", adottato con decreto ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022, sono già in vigore.

L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che **"Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche"**.

E' possibile ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio (alunni positivi al Covid19). In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola **"su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata"**.

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

In applicazione del suddetto D.L. 24 marzo 2022, n.24, in presenza di casi positivi nelle classi, le indicazioni sono le seguenti:

Nella Scuola primaria e Nella Scuola secondaria di I grado

- a. **fino a tre casi positivi**

- resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni; alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno.

b. con quattro o più casi positivi

- è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno.

Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS.

Per i contatti stretti extrascolastici permangono le misure finora adottate.

Si allegano alla presente le FAQ scuola di ATS Milano

La comunità educante è invitata a seguire le consuete raccomandazioni per ostacolare la diffusione del virus.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Annarita Mercogliano

Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93